

STATUTO DELLA FRATERNITAS ORDO DRACONIS VIGLAS

F.O.D. VIGLAS

TITOLO I

COSTITUZIONE, NATURA E FINALITÀ

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, NATURA, SEDE E FINALITÀ

La Fraternitas Ordo Draconis Viglas – F.O.D. VIGLAS è un'istituzione associativa internazionale, senza scopo di lucro, di carattere magistrale, nobiliare e cavalleresco, ispirata ai principi della fraternità, dell'onore, della dignità, della solidarietà, della beneficenza, della cultura e del servizio.

La Fraternitas si propone di custodire, restaurare e perpetuare la tradizione dei nobili e dignitari che, nell'anno 1408, diedero origine alla Societas Draconistrarum – Fraternitas Draconum, assumendone, nel rispetto della propria natura associativa contemporanea, i valori ideali di dignità umana, fraternità, solidarietà e servizio.

La documentazione storica del 1408, conservata nella tradizione documentaria ungherese, costituisce riferimento storico della Fraternitas. La denominazione storica Societas Draconis o Societas Draconistrarum è qui intesa nella sua propria collocazione storica e non come identificazione con moderne organizzazioni aventi diversa origine o denominazione.

La Fraternitas Ordo Draconis Viglas si distingue pertanto da qualsiasi altro Ordine del Drago costituito, ricostituito o denominato in epoca successiva, e si identifica nella propria specifica natura di Fraternitas o Confraternita.

La tradizione storica della Societas è collegata al Castello di Viglas, che costituisce oggi la Sede Ufficiale, Storica e Internazionale della F.O.D. VIGLAS.

La Fraternitas persegue in particolare:

- a) la promozione della pace, della fraternità universale e della solidarietà tra i popoli;
- b) la promozione della tolleranza, del rispetto reciproco, della libertà di coscienza e di pensiero;
- c) iniziative culturali, educative, sociali, assistenziali e benefiche;
- d) la promozione dello sviluppo sociale ed economico secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà;
- e) la tutela e valorizzazione delle tradizioni culturali, artistiche, letterarie, artigianali e storiche;
- f) la diffusione dei valori umani, della solidarietà e dell'assistenza umanitaria;
- g) iniziative connesse alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile;
- h) attività editoriali, formative e di ricerca indipendente;
- i) rapporti di amicizia, collaborazione, gemellaggio e cooperazione con istituzioni, associazioni ed enti compatibili con i principi della Fraternitas;
- j) il patrocinio e l'egida morale di iniziative senza scopo di lucro coerenti con le proprie finalità.

La Fraternitas può istituire sedi, rappresentanze, delegazioni, Priorati, Baliaggi, Commende, Sezioni e altre strutture territoriali in qualsiasi Paese.

La durata della Fraternitas è illimitata.

ARTICOLO 2 – PATRIMONIO E RISORSE

Le risorse della Fraternitas sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi relativi ad attività, eventi e iniziative istituzionali;
- c) contributi volontari dei membri e di terzi;
- d) raccolte pubbliche e private;
- e) beni mobili e immobili;
- f) donazioni, liberalità, lasciti e successioni;
- g) contributi, sovvenzioni e finanziamenti compatibili con le finalità istituzionali;
- h) ogni altra entrata compatibile con la natura e le finalità della Fraternitas.

Le quote associative e i contributi ordinari non sono rimborsabili.

Le eventuali donazioni possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legislazione applicabile.

Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali, culturali, assistenziali, benefiche e sociali della Fraternitas.

In caso di scioglimento, il Capitolo Generale provvede alla nomina del liquidatore e alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo secondo la legislazione applicabile, preferibilmente a favore di enti senza scopo di lucro con finalità benefiche, solidaristiche o sociali.

ARTICOLO 3 – EMBLEMA

L'emblema della Fraternitas è costituito da un Drago disposto in forma circolare, con la coda avvolta intorno al collo.

Il dorso del Drago è rappresentato in forma divisa, quale simbolo della prova, della sofferenza e della rinascita, con una ferita simbolica dalla quale è rappresentato il sangue.

La parte bianca rappresenta la parte non sanguinante del Drago.

Nel campo bianco è posta la Croce di San Giorgio, quale simbolo della tradizione cristiana, dell'onore e della difesa dei valori della Fraternitas.

Il motto ufficiale è:

“O quam Misericors est Deus Justus et Paciens”.

ARTICOLO 4 – STENDARDO E MANTELLO

Lo stendardo ufficiale della Fraternitas è costituito dai colori rosso e verde.

Il rosso rappresenta il coraggio, il sacrificio e il sangue versato per la difesa dei valori della Fraternitas.

Il verde rappresenta la vita, la speranza, la continuità e la rinascita.

I membri possono portare l'emblema della Fraternitas come pendente e indossare, nelle occasioni previste, il mantello ufficiale nei colori rosso e verde, quale simbolico richiamo alla pelle del Drago e alla ferita del suo ventre.

Le strutture nazionali e territoriali utilizzano il medesimo standardo, salvo specifiche disposizioni magistrali.

ARTICOLO 5 – RITO E CERIMONIALE

Il rito della Fraternitas si fonda sui principi dell'iniziazione simbolica, del perfezionamento personale, della fraternità, dell'onore e del servizio.

L'ammissione, l'investitura, la promozione e le cerimonie ufficiali sono disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

TITOLO II

DIGNITÀ, GRADI E AMMISSIONE

ARTICOLO 6 – GERARCHIA DEI GRADI

La gerarchia ordinaria dei gradi della Fraternitas è la seguente:

1. Cavaliere / Dama;
2. Cavaliere Ufficiale / Dama Ufficiale;
3. Cavaliere Commendatore / Dama Commendatrice;
4. Cavaliere Grande Ufficiale / Gran Dama;
5. Cavaliere di Gran Croce / Dama di Gran Croce;
6. Cavaliere di Gran Croce con Collare, riservato al Principe-Gran Maestro e agli ex Gran Maestri.

Qualora la funzione di Principe-Gran Maestro sia ricoperta da una donna, la corrispondente dignità sarà quella di Dama di Gran Croce con Collare.

ARTICOLO 7 – DIGNITÀ AD HONOREM

La Fraternitas può conferire le seguenti dignità Ad Honorem:

- a) Cavaliere di Gran Croce Ad Honorem / Dama di Gran Croce Ad Honorem;
- b) Cavaliere Grande Ufficiale Ad Honorem / Gran Dama Ad Honorem;
- c) Cavaliere Ad Honorem / Dama Ad Honorem.

Le dignità Ad Honorem costituiscono riconoscimento onorifico e non comportano automaticamente funzioni di governo, rappresentanza o competenze operative, salvo espressa delega o attribuzione del Principe-Gran Maestro.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DELLE DONNE E DEI MINORI

Le donne sono pienamente ammesse alla Fraternitas e possono ricevere le corrispondenti dignità e i gradi cavallereschi, con piena dignità e parità istituzionale rispetto ai membri di sesso maschile.

I minori possono essere ammessi:

- a) come Paggio, a partire dal compimento del decimo anno, senza distinzione di sesso;
- b) come Scudiero, dai tredici ai diciassette anni;
- c) per le giovani, come Damigella, quale corrispondente denominazione femminile del percorso giovanile, secondo le medesime fasce di età e il medesimo iter formativo del Paggio e dello Scudiero.

Il percorso della Damigella costituisce pertanto la corrispondente forma femminile del percorso giovanile del Paggio e dello Scudiero.

L'ammissione dei minori avviene nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei minori e delle eventuali autorizzazioni richieste.

Il passaggio da Paggio a Scudiero, ovvero da Paggio a Damigella per le giovani, e successivamente a una dignità o grado superiore, avviene secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno.

Il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente il conferimento di un grado cavalleresco superiore, che dovrà essere disposto secondo le ordinarie procedure della Fraternitas.

ARTICOLO 9 – AMMISSIONE E MOTU PROPRIO

L'ammissione ordinaria alla Fraternitas è deliberata dal Principe-Gran Maestro, previo esame della candidatura e nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

In deroga alla procedura ordinaria, il Principe-Gran Maestro, quale Capo Supremo della Fraternitas, può, mediante proprio Motu Proprio, disporre autonomamente, senza preventiva approvazione del Gran Consiglio o del Consiglio Ordinario:

- a) l'ammissione di una persona;
- b) il conferimento del grado di Cavaliere o Dama;
- c) il conferimento di un grado superiore;
- d) il conferimento di una particolare dignità;
- e) il conferimento di una dignità Ad Honorem.

Il Motu Proprio acquista efficacia dalla data del relativo decreto o atto magistrale e non necessita di successiva ratifica.

Il Gran Cancelliere provvede alla registrazione degli atti nei registri ufficiali della Fraternitas.

Il potere di Motu Proprio non limita le competenze ordinarie degli organi della Fraternitas.

Ogni membro è tenuto al versamento della quota annuale, salvo espressa esenzione concessa dal Principe-Gran Maestro.

ARTICOLO 10 – DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione è presentata alla Cancelleria o alle strutture territoriali autorizzate.

Il candidato dichiara di accettare integralmente il presente Statuto e il Regolamento Interno.

La documentazione può comprendere:

- a) certificato di nascita o documento equivalente;
- b) certificato penale o dichiarazione sostitutiva, ove ammessa;
- c) fotografia;
- d) documento di identità;
- e) curriculum personale e professionale;
- f) eventuale documentazione relativa a meriti, titoli e attività.

Il Principe-Gran Maestro può dispensare, in tutto o in parte, dalla presentazione di tale documentazione.

Eventuali contributi volontari possono essere destinati al sostegno delle attività benefiche, istituzionali, culturali e alla conservazione e promozione della Fraternitas.

TITOLO III

INVESTITURA E CERIMONIALE

ARTICOLO 11 – INVESTITURA SOLENNE

L'investitura è celebrata solennemente secondo il rito ufficiale della Fraternitas.

Le dignità conferite Ad Honorem possono essere attribuite anche senza investitura fisica, secondo quanto stabilito dal Principe-Gran Maestro.

Il membro non ancora investito non può esercitare integralmente le prerogative connesse al grado né procedere a conferimenti o promozioni, salvo specifica disposizione magistrale.

ARTICOLO 12 – FORMA DELL'INVESTITURA

L'investitura comprende, secondo il grado conferito:

- a) il mantello;
- b) il giuramento o impegno solenne;
- c) l'accettazione dello Statuto e del Regolamento Interno;
- d) la consegna delle insegne e delle eventuali decorazioni;
- e) il rilascio del relativo certificato o diploma.

ARTICOLO 13 – AUTORITÀ CHE PRESIEDE L'INVESTITURA

L'investitura è normalmente presieduta dal Principe-Gran Maestro.

In caso di assenza, essa può essere presieduta dal Luogotenente Generale o da altro dignitario espressamente delegato per iscritto dal Principe-Gran Maestro.

ARTICOLO 14 – LUOGO DELLE CERIMONIE

Le investiture e le principali cerimonie si svolgono ordinariamente presso il Castello di Viglas o in altro luogo ritenuto idoneo dal Gran Magistero.

Le cerimonie ufficiali sono disciplinate dal cerimoniale della Fraternitas.

TITOLO IV

ORGANI DELLA FRATERNITAS

ARTICOLO 15 – ORGANI FONDAMENTALI

Sono organi e strutture fondamentali della Fraternitas:

- a) il Principe-Gran Maestro;
- b) il Gran Magistero;
- c) il Gran Consiglio o Consiglio Supremo;
- d) il Consiglio Ordinario;
- e) il Capitolo Generale;
- f) il Gran Giurì;
- g) il Consiglio dei Sorveglianti;
- h) il Corpo della Guardia;
- i) le strutture territoriali, nazionali e internazionali previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 16 – CAVALIERI FONDATORI

I Cavalieri Fondatori costituiscono il riferimento storico e istituzionale della Fraternitas.

Essi conservano a vita il grado di Cavaliere di Gran Croce, salvo rinuncia, revoca o provvedimento disciplinare secondo il presente Statuto.

Ai Fondatori può essere attribuita una speciale insegna costituita da placca d'oro e fascia rossa o verde.

ARTICOLO 17 – PRINCIPE-GRAN MAESTRO

Il Principe-Gran Maestro è il Capo Supremo della Fraternitas e dirige il Gran Magistero.

Il mandato ha durata di cinque anni ed è rinnovabile senza limitazioni.

Il Principe-Gran Maestro:

- a) dirige la Fraternitas e il Gran Magistero;
- b) presiede il Gran Consiglio e il Capitolo Generale;
- c) esercita le funzioni magistrali previste dallo Statuto;
- d) dispone le ammissioni, nomine e promozioni ordinarie;
- e) nomina e coordina Delegati e Vicari Magistrali;
- f) rappresenta la Fraternitas;
- g) esercita ogni altra funzione prevista dal presente Statuto.

Le approvazioni degli organi competenti si applicano alle procedure ordinarie, fatta salva la potestà di Motu Proprio prevista dall'articolo 9.

Al termine del mandato, il Principe-Gran Maestro ha diritto alla dignità di Cavaliere di Gran Croce con Collare, qualora non ne sia già insignito.

ARTICOLO 18 – DECRETI MAGISTRALI E SIGILLO

Le deliberazioni del Gran Consiglio e del Capitolo Generale sono promulgate dal Principe-Gran Maestro.

I decreti magistrali acquistano efficacia con la firma del Principe-Gran Maestro o di un soggetto espressamente delegato e con l'apposizione del Sigillo della Fraternitas, custodito dal Gran Cancelliere.

Il Principe-Gran Maestro può delegare al Luogotenente Generale, al Gran Cancelliere o ad altri Delegati autorizzati la sottoscrizione di specifici decreti.

Gli atti delegati sono comunicati e registrati secondo le disposizioni interne.

Gli atti di Motu Proprio di cui all'articolo 9 producono direttamente i propri effetti e non sono soggetti a ratifica.

ARTICOLO 19 – GRAN MAGISTERO E CONSIGLIO ORDINARIO

Il Gran Magistero costituisce l'organo di governo e di alta direzione della Fraternitas ed è presieduto e diretto dal Principe-Gran Maestro.

Ne fanno parte:

- a) il Principe-Gran Maestro;
- b) il Luogotenente Generale;
- c) il Gran Cancelliere.

Il Gran Magistero assiste il Principe-Gran Maestro e coordina l'azione istituzionale, amministrativa, diplomatica e organizzativa della Fraternitas.

Il Consiglio Ordinario costituisce la struttura operativa del governo ordinario ed è diretto dal Gran Cancelliere.

Ne fanno parte:

- a) il Luogotenente Generale;

- b) il Gran Cancelliere;
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;
- e) il Gran Priore;
- f) il Gran Commendatore;
- g) il Primo Consigliere.

La durata degli incarichi collegiali coincide con quella del mandato del Principe-Gran Maestro, salvo diversa disposizione.

Al termine del mandato del Principe-Gran Maestro, il Gran Consiglio affida al Luogotenente Generale il compito di avviare, entro tre mesi, il procedimento per l'individuazione del candidato alla successione magistrale.

ARTICOLO 20 – LUOGOTENENTE GENERALE

Il Luogotenente Generale è nominato dal Gran Consiglio tra una terna proposta dal Principe-Gran Maestro.

È il secondo dignitario della Fraternitas.

Rappresenta e sostituisce il Principe-Gran Maestro in caso di sua assenza o impedimento prolungato.

Le decisioni assunte dal Luogotenente Generale nell'esercizio delle funzioni sostitutive possono essere revocate esclusivamente con deliberazione unanime del Gran Consiglio, senza pregiudizio degli atti già compiuti nei confronti di terzi.

ARTICOLO 21 – GRAN CONSIGLIO

Fanno parte del Gran Consiglio, secondo le rispettive funzioni:

- a) il Luogotenente Generale;
- b) il Primo Maresciallo;
- c) il Gran Cancelliere;
- d) il Gran Priore;
- e) il Gran Commendatore;
- f) il Gran Balivo;
- g) il Tesoriere;
- h) il Segretario;
- i) il Consigliere Spirituale;
- j) il Gran Cerimoniere;
- k) il Gonfaloniere;

- l) il Siniscalco;
- m) l'Oratore;
- n) il Primo Consigliere;
- o) il Gran Giurì;
- p) gli ulteriori dignitari previsti dallo Statuto o dal Regolamento Interno.

Gli incarichi sono collegiali e non vitalizi, salvo le prerogative riconosciute ai Fondatori e alle dignità onorifiche.

ARTICOLO 22 – CAVALIERI FONDATORI E CONTINUITÀ ISTITUZIONALE

I Cavalieri Fondatori costituiscono il custode della memoria storica e istituzionale della Fraternitas.

Essi:

- a) conservano la dignità di Gran Croce a vita;
- b) tutelano la storia, i valori e le tradizioni della Fraternitas;
- c) possono proporre e indicare persone idonee a completare il Gran Consiglio;
- d) mediante voto segreto e con la maggioranza di almeno due terzi dei Fondatori presenti, possono esercitare diritto di veto sulle nomine dei Grandi Dignitari relative a funzioni sociali e istituzionali.

Tale facoltà non si applica alle ordinarie nomine di Cavalieri e Dame né limita la potestà di Motu Proprio del Principe-Gran Maestro prevista dall'articolo 9.

Qualora il Principe-Gran Maestro sia permanentemente impossibilitato a esercitare la propria funzione, i Fondatori possono designare il successore secondo le procedure interne.

Il Luogotenente Generale, il Gran Cancelliere, il Tesoriere e il Segretario sono individuati tra i Fondatori o tra i loro legittimi successori istituzionali.

Il Capitolo Generale può sottoporre ai Fondatori una lista di candidati.

TITOLO V

FUNZIONI DEI DIGNITARI

ARTICOLO 23 – FUNZIONI E COMPETENZE

1. Luogotenente Generale

Rappresenta e sostituisce il Principe-Gran Maestro nei casi previsti dallo Statuto ed esercita le funzioni di Vicario Generale.

2. Gran Cancelliere

È custode del Sigillo della Fraternitas, provvede alle controfirme previste, dirige e coordina il governo ordinario nell'ambito delle proprie competenze, cura le relazioni istituzionali e diplomatiche, assiste il Principe-Gran Maestro e il Luogotenente Generale, organizza i lavori del Gran Consiglio, sovrintende alle strutture dipendenti o delegate e riferisce al Principe-Gran Maestro.

Il Gran Cancelliere dirige il Consiglio Ordinario e coordina l'attività della Segreteria e della Tesoreria, nel rispetto delle specifiche competenze tecniche dei rispettivi titolari.

Può nominare o revocare, previa consultazione con il Principe-Gran Maestro, Ministri Plenipotenziari, Ambasciatori e Delegati diplomatici.

Nell'esercizio di una delega magistrale, il Gran Cancelliere agisce in nome e per conto del Principe-Gran Maestro, nei limiti della delega ricevuta.

Dopo il Principe-Gran Maestro e il Luogotenente Generale, è il principale dignitario operativo nell'ambito delle funzioni e delle deleghe attribuitegli.

3. Tesoriere

Cura la tesoreria, la riscossione delle quote e dei contributi, le donazioni e i pagamenti autorizzati mediante ordini scritti.

4. Segretario

Cura la corrispondenza, gli archivi, la Segreteria, le convocazioni, i verbali e le comunicazioni istituzionali.

5. Consigliere Spirituale

Cura gli aspetti spirituali e religiosi e le celebrazioni ufficiali.

6. Gran Cerimoniere

Cura le cerimonie, gli eventi, le assemblee e il protocollo istituzionale e diplomatico.

7. Gonfaloniere

Custodisce e rappresenta lo stendardo e collabora alle attività istituzionali e benefiche.

8. Siniscalco

Assiste e guida i nuovi Cavalieri e Dame nel percorso di ingresso nella Fraternitas.

9. Oratore

È custode dei principi statutari, cura i temi ufficiali e contribuisce al mantenimento dell'ordine e della dignità delle riunioni.

10. Primo Consigliere

Collabora alle iniziative culturali, sociali, benefiche e di cooperazione e cura i rapporti istituzionali secondo le attribuzioni ricevute.

11. Primo Maresciallo

È il principale responsabile della pianificazione, preparazione, organizzazione, coreografia e conduzione di tutte le funzioni ufficiali.

Sovrintende al rispetto del codice di abbigliamento e alla corretta disposizione e utilizzazione di mantelli, decorazioni, collari e medaglie secondo il grado di appartenenza, compresi Cavaliere, Cavaliere Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Gran Croce.

Durante le cerimonie vigila sul comportamento dei membri e segnala al Gran Magistero o al Gran Consiglio Supremo eventuali violazioni dello Statuto, del Regolamento Interno o della dignità cavalleresca.

12. Maestro delle Cerimonie

È responsabile del Rito delle Cerimonie di Investitura e assiste e collabora con il Gran Cerimoniere nello svolgimento delle funzioni ufficiali.

13. Capitano della Guardia

Comanda il Corpo della Guardia personale e istituzionale del Principe-Gran Maestro.

È nominato direttamente dal Principe-Gran Maestro e risponde al Principe-Gran Maestro e al Gran Magistero.

Risponde direttamente al Principe-Gran Maestro per quanto riguarda la protezione, la rappresentanza e il servizio personale del Capo Supremo.

Risponde al Gran Magistero per quanto riguarda l'organizzazione, il coordinamento e il funzionamento ordinario del Corpo della Guardia.

Coordina i componenti della Guardia, i servizi di rappresentanza, la disciplina interna, l'ordine cerimoniale e protocollare; accompagna il Principe-Gran Maestro e collabora con il Gran Magistero e con gli altri organi della Fraternitas.

Può ricevere ulteriori incarichi dal Principe-Gran Maestro o dal Gran Magistero.

Il Capitano della Guardia non esercita una generale potestà disciplinare sui membri della Fraternitas.

14. Gran Giurì

È l'organo competente in materia disciplinare e conciliativa.

È composto dal Gran Giudice, dal Primo Giudice e dal Giudice Assistente.

Esamina controversie interne, violazioni dello Statuto e del Regolamento Interno e questioni disciplinari.

Con l'approvazione di almeno dieci Alti Dignitari può richiedere la convocazione straordinaria del Gran Consiglio per sottoporre a procedimento qualsiasi membro, compreso il Principe-Gran Maestro, secondo le procedure dell'articolo 31.

15. Consiglio dei Sorveglianti

È composto da almeno tre Cavalieri, dei quali almeno uno deve avere il grado di Commendatore o superiore.

Vigila sulle strutture territoriali e diplomatiche e sul comportamento dei Cavalieri e delle Dame.

Riferisce al Luogotenente Generale.

Non esercita direttamente potestà disciplinare, salvo il potere di segnalazione e supervisione previsto dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

ARTICOLO 24 – RIUNIONI DEL GRAN CONSIGLIO

Il Gran Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno.

È convocato dal Principe-Gran Maestro o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione ordinaria è comunicata almeno dieci giorni prima; nei casi urgenti può essere convocata anche il giorno precedente.

È presieduto dal Principe-Gran Maestro o, in sua assenza, dal Luogotenente Generale.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti, purché sia presente il Principe-Gran Maestro o il Luogotenente Generale.

La presenza di tutti i componenti rende valida la riunione anche senza preventiva convocazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Gran Consiglio delibera in materia di:

- a) bilancio e rendiconto;
- b) atti da sottoporre al Capitolo Generale;
- c) patrimonio;
- d) quote e contributi;
- e) emblema e simboli;
- f) regolamenti generali e territoriali;
- g) regolamenti delle strutture nazionali;
- h) ogni altra materia attribuita dallo Statuto.

ARTICOLO 25 – INSEGNE DEGLI ALTI DIGNITARI

La Gran Croce è accompagnata da placca d'oro e fascia rossa o verde secondo il cerimoniale.

Collari, insegne, medaglie e altre decorazioni sono disciplinati in relazione al grado e alla funzione ricoperta.

ARTICOLO 26 – EX DIGNITARI

Gli ex Alti Dignitari conservano il corrispondente titolo Ad Honorem.

Nelle cerimonie mantengono una precedenza successiva rispetto ai titolari in carica della medesima dignità.

ARTICOLO 27 – CAPITOLATO GENERALE

Il Capitolo Generale si riunisce almeno una volta all'anno.

È convocato dal Principe-Gran Maestro o, in sua assenza, dal Luogotenente Generale.

La riunione è validamente presieduta dal Principe-Gran Maestro, dal Luogotenente Generale o da un delegato magistrale.

Il Capitolo Straordinario può essere richiesto dalla metà dei membri aventi diritto.

Qualora il Capitolo Generale non venga convocato, il Gran Cancelliere può provvedere alla convocazione entro due mesi.

Partecipano Cavalieri e Dame appartenenti alle categorie previste dallo Statuto.

Le dignità Ad Honorem hanno funzione consultiva e non diritto di voto, salvo diversa disposizione magistrale.

Il Capitolo Generale:

- a) esamina il rendiconto;
- b) esamina la relazione sulle attività;
- c) ratifica le modifiche statutarie quando previsto;
- d) esercita le ulteriori competenze attribuite dallo Statuto.

La convocazione deve essere comunicata almeno trenta giorni prima mediante posta, strumenti elettronici o pubblicazione sul sito ufficiale.

Ogni membro in regola con gli obblighi associativi dispone di un voto e può rappresentare, mediante delega, un solo altro membro.

Il Principe-Gran Maestro presiede l'assemblea e verifica la regolarità delle votazioni.

Il Principe-Gran Maestro può esercitare un veto motivato per ragioni istituzionali.

In prima convocazione è necessario il quorum della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare le astensioni.

ARTICOLO 28 – REGISTRI E ARCHIVIO MAGISTRALE

Gli atti magistrali sono registrati dalla Segreteria Generale nei registri ufficiali della Fraternitas.

Gli atti sono sottoscritti dal Principe-Gran Maestro e controfirmati dal Gran Cancelliere quando previsto.

L'archivio storico della Fraternitas è permanente e deve essere custodito con particolare cura.

ARTICOLO 29 – STRUTTURE TERRITORIALI

La Fraternitas può organizzarsi in Capitoli Nazionali, Province, Luogotenenze, Priorati, Baliaggi, Commende, Sezioni, Sotto-Priorati e altre strutture autorizzate.

Il responsabile territoriale è un Delegato Magistrale, che può assumere il titolo di Priore, Balivo o Commendatore secondo il livello della struttura.

Egli cura gli affari ordinari, le riunioni e le cerimonie nel territorio assegnato.

Può essere assistito da Cancelliere, Giudice, Sacrestano, Tesoriere, Maestro delle Cerimonie, Gonfaloniere, Consigliere, Segretario, Siniscalco e Oratore.

Le strutture territoriali non dispongono di autonomia amministrativa o contabile, salvo specifica deroga del Gran Consiglio.

Le strutture possono essere suddivise in Sezioni, Commende, Sotto-Priorati, Priorati e Baliaggi.

Il Gran Cancelliere può accreditare Ministri Plenipotenziari e Ambasciatori.

ARTICOLO 30 – CAPITOLO GENERALE E RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI

Il Capitolo Generale è convocato dal Principe-Gran Maestro o, in sua assenza, dal Luogotenente Generale o dal Gran Cancelliere.

Esamina le relazioni degli organi e delle strutture territoriali.

I Capitoli di altri Stati possono partecipare mediante un massimo di tre rappresentanti.

TITOLO VI

DISCIPLINA

ARTICOLO 31 – DISCIPLINA E SANZIONI

Il Luogotenente Generale può applicare le sanzioni minori previste dal Regolamento Interno.

In caso di infrazioni gravi, il Luogotenente Generale, previa consultazione del Gran Cancelliere, può disporre una sospensione cautelare in attesa dell'esame del Gran Giurì.

Le sanzioni possono comprendere:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) censura formale;
- d) ammonimento o reprimenda formale;
- e) sospensione;
- f) destituzione;
- g) sospensione a vita dalle funzioni e dalle prerogative.

Il Gran Giurì può proporre la destituzione o la sospensione a vita dopo aver ascoltato l'interessato e acquisito gli elementi necessari.

L'accusato deve essere informato e può difendersi personalmente oppure con l'assistenza di un Cavaliere della Fraternitas.

Il Principe-Gran Maestro può accogliere le giustificazioni, applicare una diversa sanzione, confermare la decisione oppure concedere grazia o commutazione mediante Motu Proprio.

La destituzione e la sospensione a vita costituiscono prerogative del Principe-Gran Maestro secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Qualora l'accusato sia membro del Gran Giurì, gli altri due componenti procedono alla valutazione.

Qualora l'accusato sia il Principe-Gran Maestro, il procedimento si svolge in due fasi presso il Gran Consiglio: la prima richiede voto unanime, la seconda la maggioranza semplice.

Il Gran Giurì può disciplinare gli aspetti procedurali nel Regolamento Interno.

Le procedure disciplinari interne non costituiscono esercizio di funzione giudiziaria pubblica. Gli eventuali reati restano di competenza delle autorità pubbliche competenti.

ARTICOLO 32 – CONSULENTI ED ESPERTI

Il Principe-Gran Maestro può invitare membri o persone esterne al Gran Consiglio per questioni tecniche, scientifiche, culturali o specialistiche.

Il Gran Cancelliere, previa autorizzazione del Principe-Gran Maestro, può istituire commissioni composte da almeno tre Cavalieri e da eventuali esperti esterni.

TITOLO VII

NATURA INTERNAZIONALE, SEDE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33 – NATURA INTERNAZIONALE E AUTONOMIA FUNZIONALE

La Fraternitas ha natura internazionale e opera attraverso strutture funzionali e territoriali.

Le dignità, gli incarichi e le funzioni esercitate all'interno della Fraternitas hanno natura associativa e istituzionale interna e non comportano esercizio di potestà sovrane o di pubblici poteri, salvo che questi siano espressamente riconosciuti o attribuiti dalla legge competente.

La Fraternitas può stabilire rapporti di amicizia, collaborazione, gemellaggio, cooperazione e rappresentanza con enti e istituzioni compatibili con le proprie finalità.

ARTICOLO 34 – SEDE UFFICIALE, STORICA E INTERNAZIONALE

La Sede Ufficiale, Storica e Internazionale della Fraternitas è stabilita presso il Castello di Viglas, Slovacchia.

Il Gran Consiglio può deliberare il trasferimento della sede.

Le comunicazioni interne possono essere effettuate mediante posta elettronica, sistemi di messaggistica o pubblicazione sul sito ufficiale.

Salvo diversa disposizione, il termine ordinario per le comunicazioni è di otto giorni, senza pregiudizio dei termini specifici previsti dagli articoli 24 e 27.

ARTICOLO 35 – RESIDENZA DEL GRAN MAESTRO E RAPPRESENTANZA PRESSO LA SEDE

Il Principe-Gran Maestro ha la propria residenza presso il Castello di Viglas, Sede Ufficiale, Storica e Internazionale della F.O.D. VIGLAS.

La presenza del Gran Maestro presso la Sede Ufficiale garantisce la continuità della funzione magistrale e costituisce il principale riferimento istituzionale.

Il Castello di Viglas rappresenta pertanto il centro della vita magistrale, istituzionale e cerimoniale della Fraternitas, nel quale possono essere convocati il Gran Magistero, il Gran Consiglio, il Capitolo Generale e le principali cerimonie.

In caso di assenza o impedimento del Gran Maestro, le funzioni di rappresentanza e governo sono esercitate secondo l'articolo 20 dal Luogotenente Generale, nei limiti delle proprie competenze e delle eventuali deleghe ricevute.

Non è prevista una figura permanente di Vicario Magistrale presso Viglas, salvo specifiche esigenze determinate dal Gran Magistero.

ARTICOLO 36 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni, il Tesoriere predispone il rendiconto finanziario e la documentazione contabile.

Il Gran Consiglio esamina e approva la documentazione e la sottopone al Capitolo Generale quando previsto.

La gestione deve essere improntata a trasparenza, correttezza e rispetto della natura non lucrativa della Fraternitas e della legislazione applicabile.

ARTICOLO 37 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate esclusivamente dal Gran Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo maggioranze superiori imposte dalla legge applicabile.

Quando previsto dall'articolo 27, le modifiche sono sottoposte alla ratifica del Capitolo Generale.

La deliberazione del Gran Consiglio e l'eventuale ratifica del Capitolo Generale costituiscono due fasi distinte del procedimento.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano il Regolamento Interno e le disposizioni legislative applicabili.

ARTICOLO 38 – ENTRATA IN VIGORE E TESTO UFFICIALE

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente.

Può essere pubblicato nelle lingue internazionali ritenute opportune.

In caso di traduzioni, il testo ufficiale approvato dal Gran Consiglio prevale su ogni versione tradotta.

Il presente documento costituisce il testo ufficiale dello Statuto della Fraternitas Ordo Draconis Viglas – F.O.D. VIGLAS.

Viglas, 2026